

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a enunciare supposizioni e deduzioni globali, senza tuttavia esporre i motivi per i quali le condizioni del prestito non sarebbero comuni sul mercato e le ragioni per le quali si discosta improvvisamente dalla precedente prassi decisionale.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme.

È stata altresì dedotta una violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme, in quanto la Commissione, prima di emanare la decisione impugnata, non avrebbe discusso con il governo federale la modifica della sua opinione.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5)

Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi)

(Causa T-505/11)

(2011/C 355/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 luglio 2011, procedimento R 1097/2010-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Dialcos SpA.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «dialdi», per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ALDI» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN)

(Causa T-514/11)

(2011/C 355/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2011, procedimento R 1816/2010-1, e respingere l'opposizione n. B 001494205;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BETWIN», per prodotti, fra le altre, delle classi 25, 26 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 7281652

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 6780951 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, delle classi 25 e 28; registrazione francese n. 23191414 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 25; registrazione francese n. 99822017 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 28